

Torino, 6 dicembre 2018

Il giorno 6 dicembre 2018, presso la Maxi Aula 2 del Tribunale di Torino, si è tenuto il Convegno, organizzato dall'Organismo di Mediazione **Aequitas ADR**, **EQUITÀ E DIRITTO NEI CONFLITTI FAMILIARI: IL RUOLO DELLA MEDIAZIONE**.

All'incontro che ha visto la partecipazione di numerosi avvocati del Foro di Torino, sono intervenuti la **Dott.ssa Daniela Giannone**, Magistrato della Sezione Famiglia del Tribunale di Torino e la **Dott.ssa Isabella Tedone**, Magistrato del Tribunale dei minori di Torino. La Dott.ssa Giannone, dopo aver evidenziato l'importanza ma anche la delicatezza della mediazione nel campo delle liti familiari, ne ha sottolineato l'estrema importanza informando la platea che nel mese di novembre è stato siglato un accordo tra il Tribunale di Torino e la Città metropolitana di Torino che prevede la creazione di uno sportello informativo in materia di mediazione familiare di prossima creazione. Si è inoltre creato un tavolo di lavoro in sede di Regione Piemonte sullo stesso argomento.

Il Prof. Matteo Nacci, Ordinario presso la Pontificia Università Lateranense, ha illustrato magistralmente come il diritto nella nostra storia, anche più risalente, non sia mai stato identificato soltanto con la legge, ma con i *consilia* di giuristi e avvocati, i quali tenevano conto in modo ampio dell'equità, "soluzione giusta da applicarsi al caso concreto".

L'Avv. Diego Comba, Presidente di Aequitas ADR, ha sottolineato come il ruolo del mediatore consenta di rivalutare la funzione "compositiva" ed "equitativa" svolta dai giuristi e dagli avvocati nel passato. Molte delle liti che vengono decise in giudizio comportano infatti per giungere alla sentenza un dispendio di costi e di energie che talvolta non è giustificato dal risultato e dai tempi necessari per raggiungerlo. È necessario però che il mediatore civile, commerciale, familiare, sia formato non soltanto in materia giuridica, ma anche in materia di negoziazione e di comunicazione e svolga un ruolo attivo nella mediazione avanzando proposte, incontrando separatamente le parti e avvalendosi di consulenti tecnici. L'esperienza sin qui sviluppata dimostra che le mediazioni che impiegano gli strumenti citati giungono a soluzioni più adatte al singolo conflitto, anche in materia familiare, e comportano un minore dispendio in termini di tempo e costi.

L'Avv. Giorgio Salussoglia, cofondatore e coordinatore della sede di Torino della Fondazione Aequitas ADR, ha portato l'attenzione sulla "mediazione volontaria", la quale pur essendo uno strumento ancora largamente inesplorato, può rappresentare una vera e propria strategia processuale nonché un'opportunità di confrontarsi in luogo neutro, che non può non essere adeguatamente sfruttata dal cliente. Mediazione volontaria che, per quanto concerne l'ambito del diritto di famiglia, anziché essere preclusa, è utilizzabile proprio in virtù della sua duttilità, della sua modalità informale di svolgimento e per la sua finalità di componimento negoziato (e non conflittuale) di interessi. Si va dalle questioni strettamente economiche (ad esempio, assegni, valutazione e divisione di patrimoni, assegnazione, uso e divisione di immobili) a quelle interpersonali e relazionali (ad esempio modalità di gestione del rapporto con i figli, criteri di visita, contributi e spese). Le modalità di gestione sin qui citate non entrano in conflitto e non si sovrappongono ai diversi strumenti della mediazione familiare pura e della pratica collaborativa, dal momento che, in ambito di mediazione, si possono affrontare i conflitti familiari, sia nel loro complesso che in relazione a specifiche questioni, traslandoli poi verso una separazione consensuale o divorzio congiunto, piuttosto che verso una negoziazione assistita. Proprio l'inesistenza sostanziale di ostacoli normativi e la possibilità concreta di soluzioni su temi specifici, in una prospettiva evolutiva e pragmatica, deve far riflettere sulla concreta possibilità che, su quelli che sono i diritti disponibili in ambito di famiglia, la mediazione possa essere sollecitata dagli stessi magistrati, in forma di "mediazione delegata", come già attuato con successo in altre sezioni del Tribunale di Torino. La "delega" può avvenire sia all'esito dell'udienza presidenziale, in

alternativa alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. del Giudice designato, sia all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., quando il *thema decidendum* e quello *probandum* sono definiti, e prima di una istruttoria complessa, dispendiosa ed emotivamente pesante, quando entrambe le parti sono già a conoscenza della decisione del Giudice sull'ammissione o meno delle rispettive istanze istruttorie e sono quindi in grado di valutare le prospettive future del giudizio. Le parti, a quel momento, sono consapevolmente "accompagnate" alla mediazione, essendo stato il Magistrato a giudicare mediabile il conflitto, ponendo le stesse nelle condizioni di "mediare" sugli interessi, con risparmio di tempi e di costi, anche emotivi, in un ambiente rassicurante e collaborativo, con un mediatore esperto ed empatico, facilitatore di soluzioni condivise e non traumatiche. L'accordo raggiunto in mediazione, chiude il processo o agevola il consenso sulle conclusioni congiunte da proporre al Tribunale, crea le condizioni per eliminare o attenuare le tensioni interpersonali e, soprattutto, toglie da un pericoloso campo minato le uniche vere vittime indifese del conflitto, che sono i "nostri" figli.